

N. 63.490 del Repertorio N. 24.183 della Raccolta



COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI PER ATTO UNILATERALE

NOTAIO
GABRIELE FRANCO MACCARINI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 9 (nove) del mese di maggio.

In Milano, nel mio studio in Corso Matteotti n. 7.

Avanti a me Dottor Gabriele Franco Maccarini, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Milano

REGISTRATO A
MILANO 4

Il
al N.
serie
Esatti €

SI E' COSTITUITO IL SIGNOR:

- MAURO FERRARI, nato a Toano il 30 giugno 1935, domiciliato per la carica in Milano, Via San Paolo n. 10, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Societa'

"Double 1 S.p.A.", Societa' di diritto Italiano costituita a Milano in data 4 maggio 2017, con sede legale in Milano, Via San Paolo n. 10, capitale sociale di euro 60.000,00 (sessantamila/00) interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09909510969, R.E.A. MI-2121062, munito degli occorrenti poteri a quanto infra in forza del vigente Statuto sociale.

Il Costituito, Cittadino Italiano, della cui identita' personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi

richiede di ricevere il presente atto, in virtu' del
quale

CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1)

E' costituita una Societa' per azioni sotto la
denominazione:

"Double 2 S.p.A."

della quale la Societa' "Double 1 S.p.A." e' unico socio.

Articolo 2)

La Societa' ha per oggetto le seguenti attivita'.

A) L'esercizio dell'attivita' di assunzione di partecipazioni o di interessenze, sia in forma diretta sia indiretta, in altre societa', enti od imprese di qualsiasi tipo e natura. L'attivita' di assunzione di partecipazioni comprende, oltre all'assunzione di partecipazione che realizzi una situazione di legame durevole con le imprese partecipate mediante il coordinamento tecnico e finanziario delle stesse, anche l'impiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio.

B) La progettazione e lo sviluppo di servizi di ingegneria clinica per la gestione tecnica integrata dei dispositivi medici e delle apparecchiature biomediche e scientifiche in particolare nelle strutture sanitarie pubbliche e private, ivi inclusi:

1) la consulenza integrata sugli acquisti dei dispositivi medici, la valutazione di efficacia ed efficienza e la gestione della logistica degli stessi e delle apparecchiature biomediche in particolare;

2) la manutenzione integrata e le verifiche funzionali e di sicurezza delle apparecchiature biomediche e scientifiche, la vendita integrata delle stesse nonche' il loro noleggio;

3) la prestazione di altri servizi accessori e/o complementari in relazione alle attivita' sopra indicate, ivi comprese l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione;

4) la progettazione e lo sviluppo dei servizi di ingegneria clinica per la gestione tecnica integrata delle apparecchiature biomediche dei sistemi di informatica medica e sanitaria ed amministrativa, o dei sistemi di teleassistenza e telemedicina nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

5) la progettazione e lo sviluppo di sistemi e servizi di informatica ospedaliera e sociosanitaria integrata;

6) la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la vendita di sistemi informatici, nonche' il loro noleggio;

7) la progettazione e lo sviluppo di sistemi e

servizi di telemedicina e teleassistenza sociosanitaria integrata, la progettazione, lo sviluppo, la vendita integrata e la manutenzione integrata di sistemi di telemedicina e teleassistenza, nonche' il loro noleggio;

8) l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

9) l'installazione, la trasformazione, la manutenzione e la gestione di impianti e/o reti per la trasmissione dati, di apparecchiature elettroniche, di apparecchiature e sistemi per l'automazione ed il telecontrollo;

10) le verifiche periodiche straordinarie dei seguenti impianti:

a) installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

b) impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1.000 V e oltre 1.000 V;

c) impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

d) impianti elettrici installati in locali adibiti ad uso medico;

11) l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione e la conduzione di impianti di riscaldamento e di condizionamento compresa la gestione

del calore;

12) la mansione di terzo responsabile per la conduzione di centrali termiche;

13) l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione e la gestione di impianti idrico sanitari, antincendio, gas medicinali e aria compressa;

14) l'installazione e la manutenzione e conduzione di impianti di sollevamento, di montacarichi, di ascensori, scale mobili;

15) l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti di depurazione;

16) l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti di cogenerazione;

17) l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti tecnologici per lo smaltimento, il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti e la loro raccolta;

18) l'installazione e manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia sia termica che elettrica da fonti alternative;

19) l'esecuzione di lavori edili e civili di qualsiasi genere per strutture ospedaliere e/o socio sanitarie con facolta', tra l'altro, di realizzare, ristrutturare, riparare, restaurare e ricostruire gli edifici con i relativi impianti;

20) la gestione del servizio di lavanderia;

21) la gestione del servizio ristorazione, cucina e mense per grandi comunita';

22) la gestione dei magazzini economali;

23) la gestione dei servizi di pulizia di ambienti ed apparecchiature, di sanificazione, di disinfezione e di disinfestazione e manutenzione igienica in genere;

24) la cura del verde; nonche' lo svolgimento di qualsiasi attivita' connessa con le precedenti.

Tutte le opere sia tecnologiche che edili potranno essere eseguite con proprie maestranze ed attrezzature oppure a mezzo di ditte specializzate nei settori specifici delle opere da realizzare.

Per le attivita' relative a prestazioni di servizi che richiedono necessariamente titoli di abilitazione professionale e/o iscrizioni in appositi albi o elenchi, la societa' potra' avvalersi dell'opera di professionisti a norma di legge ed iscritti negli appositi albi professionali, i quali agiranno, ove previsto, sotto la loro responsabilita'.

La societa' puo' inoltre compiere le attivita' strumentali o connesse a quelle sopra indicate, fra cui si ricomprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- acquisire, nell'interesse proprio e delle societa' partecipate, titolarita' ed uso di diritti su beni

immateriale, disponendone la concessione in utilizzo nell'ambito delle medesime società o a terzi;

- compiere studi, ricerche e analisi in materia commerciale, economica e finanziaria;

- provvedere alla gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

- provvedere alla formazione e all'addestramento del personale.

La società potrà comunque compiere anche altre operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, connesse all'attività sociale, nonché prestare garanzie anche a favore di terzi e nell'interesse dei terzi, in quelle forme e con quelle modalità che siano ritenute convenienti ed utili dall'organo amministrativo, qualora non realizzino fattispecie di esercizio di attività finanziarie nei confronti del pubblico a norma delle vigenti leggi.

Non può essere svolta professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

Alla società è vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.385.

Articolo 3)

La sede sociale è in Milano.

Ai soli fini del disposto dell'articolo 111-ter,

disposizione di attuazione del Codice Civile e
conseguentemente della richiesta di iscrizione della
Societa' qui costituita presso il Registro delle Imprese,
l'unico socio, come sopra rappresentato, dichiara che
l'indirizzo della Societa' e' stabilito in Via San Paolo
n.10.

Articolo 4)

Il capitale sociale e' stabilito nella somma di Euro
50.000,00 (cinquantamila/00), rappresentato da numero
50.000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna ed e' totalmente
assunto e sottoscritto in denaro dall'unico socio
Societa' "Double 1 S.p.A.".

Il Costituito, nella veste di cui sopra, da' atto che, ai
sensi di legge, l'intero capitale sociale pari ad Euro
50.000,00 (cinquantamila/00) e' stato integralmente
versato in denaro presso la Banca Intesa SanPaolo Agenzia
di Milano, piazzale Maciachini n.9, come risulta dalla
ricevuta di deposito rilasciata in data 9 maggio 2017
dalla Banca stessa, a me Notaio esibita.

Le azioni da emettere spetteranno tutte all'unico socio
Societa' "Double 1 S.p.A." e saranno rappresentate da
titoli liberamente trasferibili aventi uguale valore e
che conferiranno ai loro possessori uguali diritti.

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato

dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno destinati con la delibera assembleare che approva il bilancio.

Articolo 5)

La durata della societa' e' stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 6)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 marzo di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiudera' il 31 marzo 2018 (duemiladiciotto).

Articolo 7)

L'amministrazione della Societa' viene affidata ad un Amministratore Unico, nella persona del Signor MAURO FERRARI, sopra comparso, nato a Toano (RE) il 30 giugno 1935 e residente a Milano in Via Nervesa n.9, codice fiscale FRR MRA 35H30 L184P, il quale restera' in carica per tre esercizi e piu' precisamente fino alla data dell'assemblea che verra' convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiudera' il 31 marzo 2020, ed al quale sono attribuiti la legale rappresentanza della Societa' e tutti i piu' ampi poteri per l'amministrazione, sia ordinaria sia straordinaria della Societa' stessa, ai sensi dell'articolo 19 dello

statuto sociale.

Articolo 8)

A comporre il Collegio Sindacale vengono nominati i

Signori:

Sindaci Effettivi:

- **Paolo Della Volta**, nato a Bergamo il 13 luglio 1969, domiciliato a Bergamo, Via Amilcare Ponchielli n.51, codice fiscale DLL PLA 69L13 A794I, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 10 gennaio 2001 al numero 119705, Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001 n.7, Presidente;

- **Andrea Bernardi**, nato a Bergamo il 4 aprile 1983, residente a Bergamo in Via Pignolo n.21, codice fiscale BRN NDR 83D04 A794R, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 16 giugno 2015 al numero 175112, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento numero 49 del 30 giugno 2015;

- **Federica Rossoni**, nata a Seriate (BG) il 22 novembre 1985, residente a Seriate (BG) in Via Fiume Adige n.5, codice fiscale RSS FRC 85S62 I6280, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al numero 167878 con provvedimento del 15 marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2013 numero 26.

Sindaci Supplenti:

- **Tommy Savoldi**, nato ad Alzano Lombardo (BG) il 23

aprile 1982, residente a Grumello del Monte (BG) in Via Don Gnocchi n.6/B, codice fiscale SVL TMY 82D23 A246D, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 9 marzo 2011 al numero 162333, Gazzetta Ufficiale n.22 IV serie speciale del 18 marzo 2011;

- **Vigilio Paolo Arcangeli**, nato a Bergamo il 14 dicembre 1971, domiciliato a Sarnico (BG) in Piazza XX Settembre n.14, codice fiscale RCN VLP 71T14 A794R, iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 13 ottobre 2004 al numero 133992, Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 2004 numero 86.

I qui nominati Sindaci, tutti cittadini italiani, rimarranno in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'emolumento annuale spettante ai sindaci effettivi per i tre esercizi di nomina viene fissato:

- per l'attivita' di vigilanza in Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) spetteranno al Presidente ed Euro 2.100,00 (duemilacento/00) a ciascuno degli altri due Sindaci effettivi;

- per l'attivita' di revisione legale dei conti in Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) di cui Euro 2.000,00 (duemila/000) spetteranno al Presidente ed Euro 1.400,00 (millequattrocento/00) a ciascuno degli altri due

Sindaci effettivi, ossia in complessivi Euro 12.000,00
(dodicimila/00).

La revisione legale dei conti della Societa' fino alla
nomina della Societa' di Revisione, verra' effettuata dal
Collegio Sindacale.

Articolo 9)

La Societa' funzionera' secondo le norme stabilite dal
presente atto costitutivo e dallo statuto che, previa
lettura da me Notaio data al Comparente, qui si allega
sotto la lettera "A".

L'importo globale delle spese per la costituzione della
Societa' e' previsto approssimativamente in Euro 2.800,00
(duemilaottocento/00).

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo Atto che ho
letto, unitamente allo statuto al Costituito, il quale, a
mia interpellanza, lo approva e, confermandolo, lo
sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e zero minuti.

Questo Atto, scritto a macchina da persona di mia
fiducia e sotto la mia direzione ed in parte da me
Notaio, occupa di quattro fogli dodici facciate intere e
la tredicesima facciata scritta fino qua.

F.TO MAURO FERRARI

F.TO GABRIELE FRANCO MACCARINI NOTAIO (L.S.)

Allegato "A" al n. 63490/24183 di repertorio e raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - DOMICILIO DEI

SOCI

ARTICOLO 1

E' costituita una Societa' per Azioni denominata:

"Double 2 S.p.A.".

ARTICOLO 2

La societa' ha sede legale in Milano.

La societa' potra' istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3

La Societa' ha per oggetto le seguenti attivita'.

A) L'esercizio dell'attivita' di assunzione di partecipazioni o di interessenze, sia in forma diretta sia indiretta, in altre societa', enti od imprese di qualsiasi tipo e natura. L'attivita' di assunzione di partecipazioni comprende, oltre all'assunzione di partecipazione che realizzi una situazione di legame durevole con le imprese partecipate mediante il coordinamento tecnico e finanziario delle stesse, anche l'impiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio.

B) La progettazione e lo sviluppo di servizi di ingegneria clinica per la gestione tecnica integrata dei dispositivi medici e delle apparecchiature biomediche e scientifiche in particolare nelle strutture sanitarie pubbliche e private, ivi inclusi:

1) la consulenza integrata sugli acquisti dei dispositivi medici, la valutazione di efficacia ed efficienza e la gestione della logistica degli stessi e delle apparecchiature biomediche in particolare;

2) la manutenzione integrata e le verifiche funzionali e di sicurezza delle apparecchiature biomediche e scientifiche, la vendita integrata delle stesse nonche' il loro noleggio;

3) la prestazione di altri servizi accessori e/o complementari in relazione alle attivita' sopra indicate, ivi comprese l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione;

4) la progettazione e lo sviluppo dei servizi di ingegneria clinica per la gestione tecnica integrata delle apparecchiature biomediche dei sistemi di informatica medica e sanitaria ed amministrativa, o dei sistemi di teleassistenza e telemedicina nelle strutture sanitarie pubbliche e private;

5) la progettazione e lo sviluppo di sistemi e servizi di informatica ospedaliera e sociosanitaria

integrata;

6) la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e la vendita di sistemi informatici, nonché il loro noleggio;

7) la progettazione e lo sviluppo di sistemi e servizi di telemedicina e teleassistenza socio-sanitaria integrata, la progettazione, lo sviluppo, la vendita integrata e la manutenzione integrata di sistemi di telemedicina e teleassistenza, nonché il loro noleggio;

8) l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 46/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

9) l'installazione, la trasformazione, la manutenzione e la gestione di impianti e/o reti per la trasmissione dati, di apparecchiature elettroniche, di apparecchiature e sistemi per l'automazione ed il telecontrollo;

10) le verifiche periodiche straordinarie dei seguenti impianti:

a) installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

b) impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1.000 V e oltre 1.000 V;

c) impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

d) impianti elettrici installati in locali adibiti ad uso medico;

11) l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione e la conduzione di impianti di riscaldamento e di condizionamento compresa la gestione del calore;

12) la mansione di terzo responsabile per la conduzione di centrali termiche;

13) l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento, la manutenzione e la gestione di impianti idrico sanitari, antincendio, gas medicinali e aria compressa;

14) l'installazione e la manutenzione e conduzione di impianti di sollevamento, di montacarichi, di ascensori, scale mobili;

15) l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti di depurazione;

16) l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti di cogenerazione;

17) l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti tecnologici per lo smaltimento, il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti e la loro raccolta;

18) l'installazione e manutenzione di impianti per la produzione e distribuzione di energia sia termica che elettrica da fonti alternative;

19) l'esecuzione di lavori edili e civili di qualsiasi

genere per strutture ospedaliere e/o socio sanitarie con facolta', tra l'altro, di realizzare, ristrutturare, riparare, restaurare e ricostruire gli edifici con i relativi impianti;

20) la gestione del servizio di lavanderia;

21) la gestione del servizio ristorazione, cucina e mense per grandi comunita';

22) la gestione dei magazzini economici;

23) la gestione dei servizi di pulizia di ambienti ed apparecchiature, di sanificazione, di disinfezione e di disinfestazione e manutenzione igienica in genere;

24) la cura del verde; nonche' lo svolgimento di qualsiasi attivita' connessa con le precedenti.

Tutte le opere sia tecnologiche che edili potranno essere eseguite con proprie maestranze ed attrezzature oppure a mezzo di ditte specializzate nei settori specifici delle opere da realizzare.

Per le attivita' relative a prestazioni di servizi che richiedono necessariamente titoli di abilitazione professionale e/o iscrizioni in appositi albi o elenchi, la societa' potra' avvalersi dell'opera di professionisti a norma di legge ed iscritti negli appositi albi professionali, i quali agiranno, ove previsto, sotto la loro responsabilita'.

La societa' puo' inoltre compiere le attivita'

strumentali o connesse a quelle sopra indicate, fra cui si ricomprendono, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- acquisire, nell'interesse proprio e delle societa' partecipate, titolarita' ed uso di diritti su beni immateriali, disponendone la concessione in utilizzo nell'ambito delle medesime societa' o a terzi;

- compiere studi, ricerche e analisi in materia commerciale, economica e finanziaria;

- provvedere alla gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

- provvedere alla formazione e all'addestramento del personale.

La societa' potra' comunque compiere anche altre operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, connesse all'attivita' sociale, nonche' prestare garanzie anche a favore di terzi e nell'interesse dei terzi, in quelle forme e con quelle modalita' che siano ritenute convenienti ed utili dall'organo amministrativo, qualora non realizzino fattispecie di esercizio di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico a norma delle vigenti leggi.

Non puo' essere svolta professionalmente attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.

Alla societa' e' vietata la raccolta di risparmio tra il

pubblico di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993 n.385.

ARTICOLO 4

La durata della Societa' e' fissata al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5

Il domicilio di ciascun socio, per quel che concerne i
rapporti con la societa', e' quello risultante dal libro
dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI

ARTICOLO 6

Il capitale e' di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)
suddiviso in numero 50.000 (cinquantamila) azioni del
valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) cadauna e potra'
essere aumentato, osservate le disposizioni di legge al
riguardo, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono indivisibili e, pertanto, in caso di
contitolarita' dovra' essere nominato un rappresentante
comune.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di
legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti
dall'organo amministrativo.

Nel caso di aumento del capitale sociale ai soci

spettera' il diritto di opzione nonche' il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoptate.

ARTICOLO 8

Le azioni possono essere liberamente trasferite per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

ARTICOLO 9

Con deliberazione dell'organo amministrativo potranno essere emesse obbligazioni nei limiti ed alle condizioni di legge.

ARTICOLO 10

La societa', nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci, puo' acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero puo' stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, ovvero puo' acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso.

In tutti i casi sopra indicati i soci possono rifiutare il versamento.

TITOLO III

ASSEMBLEE

ARTICOLO 11

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata

dall'Amministratore Unico ovvero, se nominato, dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente dello stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilita' di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.

L'assemblea e' convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea.

Nell'avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonché l'ordine del giorno in discussione.

Le stesse modalita' valgono per l'eventuale seconda convocazione.

Per la regolare costituzione dell'assemblea e per le deliberazioni della stessa, sia in sede ordinaria che straordinaria, si applicano le norme di legge.

ARTICOLO 12

L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice

Presidente, se nominato o, in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente e' assistito da un Segretario designato dall'assemblea.

Nei casi previsti dalla legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'assemblea e' redatto da un Notaio; in tali ipotesi non e' necessaria l'assistenza del segretario.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarita' della costituzione, l'identita' e la legittimazione dei presenti, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalita' delle votazioni.

ARTICOLO 13

Possono intervenire in assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

E' ammessa la possibilita' per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci.

In tal caso dovra' essere consentito:

- al Presidente di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti; di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i

risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente

gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale

alla discussione e alla votazione simultanea, con

possibilita' di ricevere e trasmettere documentazione

sempre in tempo reale.

La riunione si considerera' tenuta nel luogo ove si

trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il

soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la

sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 14

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire

all'assemblea puo' farsi rappresentare, mediante delega

scritta, da altra persona, anche non socio, con le

modalita' ed i limiti di cui all'art. 2372 del codice

civile.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da

verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o

dal Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

La societa' e' amministrata da un Amministratore Unico o

da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo

di due ad un massimo di nove componenti, secondo quanto stabilito dall'assemblea al momento della nomina.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi o per il minor periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; l'assemblea potra' inoltre assegnare loro un compenso.

E' possibile prevedere a favore degli amministratori un'indennita' per la cessazione del rapporto di collaborazione, la cui definizione e' demandata all'assemblea.

Quando il Consiglio di Amministrazione e' composto da due soli amministratori, in caso di disaccordo sulla revoca di poteri conferiti ed in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno dei due amministratori, si intendera' dimissionario l'intero Consiglio.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla sua nomina, ove non abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i propri membri un Presidente e, eventualmente, uno o piu' Vice Presidenti.

ARTICOLO 17

Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il

Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove ogni volta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un amministratore o due sindaci effettivi.

Nell'avviso di convocazione, da spediti a mezzo raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica agli amministratori ed ai sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza stessa nonche' le materie oggetto di discussione.

E' ammessa la possibilita' di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parita' di trattamento.

In tal caso dovra' essere consentito:

- al Presidente di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, con

possibilita' di ricevere e trasmettere documentazione in tempo reale.

La riunione si considerera' tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

ARTICOLO 18

Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 19

L'organo amministrativo ha i piu' ampi poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della societa', senza eccezioni di sorta, escluse le delibere che per legge o in forza del presente statuto sono riservate espressamente all'assemblea dei soci.

Spetta altresì all'organo amministrativo, nel rispetto delle modalita' di cui all'art. 2436 c.c., la competenza a deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt.

2505 e 2505 bis del codice civile, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della societa', gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare uno o piu' Amministratori Delegati, determinando i limiti della loro delega.

All'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, se nominati e nell'ambito della delega, spettano la firma e la rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare direttori generali e dirigenti, determinandone i poteri anche di rappresentanza.

L'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati possono nominare, nei limiti dei poteri loro attribuiti, avvocati e procuratori alle liti, nonche' procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 20

Il Collegio Sindacale e' composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati ed operanti a norma di legge, che durano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche la revisione legale dei conti salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro ovvero salvi ancora i casi in cui l'assemblea ordinaria decida di affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una societa' di revisione legale.

Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al Collegio Sindacale, esso dovra' essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

BILANCIO

ARTICOLO 21

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 marzo di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procedera' alla formazione del bilancio

che verra' depositato secondo le norme di legge in materia.

ARTICOLO 22

Gli utili derivanti dal bilancio regolarmente approvato dall'assemblea saranno destinati per il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che quest'ultima non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e per il resto saranno destinati con la delibera assembleare che approva il bilancio.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 23

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Societa', l'assemblea stabilira' le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 24

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la societa', anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre

membri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui la societa' ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente.

Ove il soggetto designato non provveda entro detto termine, la nomina e' richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Il Collegio Arbitrale decidera', secondo diritto, a maggioranza ed entro sessanta giorni dalla nomina.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

RINVIO

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge in materia.

F.TO MAURO FERRARI

